



# Comune di Isca sullo Ionio

Provincia di Catanzaro

Piazza Municipio, 1 – 88060 – Isca sullo Ionio

P. IVA 00296980790 - ☎ Tel. 0967521987 - Fax 0967546845 - pec: [protocollo.iscasulloionio@asmepec.it](mailto:protocollo.iscasulloionio@asmepec.it)

## ORDINANZA SINDACALE N. 65/2021

**OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione dell'infezione da SARS-COV-2 (Art.50 del D.Lgs.267/2000) – Quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva.**

### IL SINDACO

**VISTO** il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

**VISTA** l'Ordinanza n.1 del 27 febbraio 2020, ai sensi dell'art.32, comma 3, Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Regione Calabria;

#### VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge del 23 febbraio n° 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14, recanti “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno e all'emergenza epidemiologica da COVID -19*”;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo e 10 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

**RICHIAMATO**, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1*”;

#### RICHIAMATI:

- L'art.3 del DPCM del 08 marzo 2020 e il DPCM 9 marzo 2020;
- Il punto 7 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n.1/2020;

- L'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.3/2020;
- L'Ordinanza della Regione Calabria n° 29 del 13/04/2020;
- L'Ordinanza della Regione Calabria n° 55 del 16/07/2020;
- La circolare ministeriale n° 32850 del 12.10.2020;

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo pec dell'ASP di Catanzaro acquisita con prot. n.3187 del 26.10.2021, mediante la quale si propone l'adozione di apposita ordinanza al fine di avviare la sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario/quarantena per i sigg.:

- **////OMISSIS////**, in quanto soggetto positivo;
- **////OMISSIS////**, in quanto soggetto venuto a contatto con positivi accertati;
- **////OMISSIS////**, in quanto soggetto venuto a contatto con positivi accertati;

CONSIDERATO che allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile assicurare l'applicazione delle seguenti misure:

- Il mantenimento dello stato di isolamento sanitario;
- Il divieto di contatto sociale;
- Il divieto di spostamenti e viaggi;
- L'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

VISTO l'art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...."*;

### ORDINA

Ai sigg.:

- **////OMISSIS////**, in quanto soggetto positivo, **di sottoporsi in via cautelativa alla misura della permanenza domiciliare-quarantena obbligatoria a far data dal 25/10/2021 fino al 03/11/2021 compreso e comunque fino ad esito del tampone che sarà effettuato al termine dell'isolamento;**
- **////OMISSIS////**, **////OMISSIS////**, in quanto soggetti venuti a contatto con positivi accertati, **di sottoporsi in via cautelativa alla misura della permanenza domiciliare-quarantena obbligatoria a far data dal 22/10/2021 fino al 31/10/2021 compreso e comunque fino ad esito del tampone che sarà effettuato al termine dell'isolamento,**

**con sorveglianza attiva svolta dal Personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria e a non lasciarel'attuale domicilio e a non aver contatti con altre persone.**

### DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

**• la trasmissione della presente ordinanza a:**

- Prefettura di Catanzaro;
- ASP di Catanzaro;
- **AlMedico di Medicina Generale da cui il soggetto è assistito**, anche ai fini della eventuale certificazione INPS;
- Regione Calabria-Dipartimento tutela della salute pubblica;

- Stazione Carabinieri di Isca Marina;
- Polizia Locale Associata dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico ai fini della notifica del presente provvedimento alla persona interessata;

### AVVERTE CHE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Isca sullo Ionio, lì 26.10.2021



IL SINDACO  
*Dott. Vincenzo MIRARCHI*

*Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.*

